

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
MACERATA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL
CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI TRA
OPERATORI PROFESSIONISTI E CONSUMATORI

PREMESSA

Viene istituita, in seno al Consiglio Arbitrale, la Commissione di Controllo sulla presenza di clausole vessatorie nei contratti regolanti lo scambio di beni e servizi tra consumatori e operatori professionisti.

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:
 - a) Consumatore, la persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
 - b) Professionista, è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude con i consumatori contratti che abbiano ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.
 - c) Associazioni dei consumatori, le organizzazioni sociali che abbiano come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.
 - d) Clausole vessatorie, quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti tra operatori professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, che producono un significativo squilibrio, a carico dei consumatori, dei diritti e degli obblighi derivanti dai contratti stessi.
 - e) Consiglio Arbitrale, il Consiglio nominato dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n.580/1993.
 - f) Commissione, la Commissione per il controllo delle clausole vessatorie istituita presso la Camera di Commercio di Macerata.
 - g) Camera di Commercio, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata.

Art. 2

Finalità

1. In attuazione dell'art. 2, 4° comma lett. c) della legge 29/12/1993, n°580 e del Capo XIV bis del Titolo II del Libro IV del Codice Civile, il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori.

Art.3

La Commissione

1. La Commissione è composta da tre membri dotati di particolari competenze tecniche giuridiche ed economiche, nominati con delibera di Giunta camerale: un Presidente in rappresentanza della Camera di commercio, un componente designato delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, ed un funzionario camerale che svolge anche funzioni di coordinamento della segreteria.
2. Il Componente designato dalle Associazioni di categoria dura in carica due anni e alla scadenza può essere confermato.
3. La Commissione sarà affiancata da un consulente tecnico, senza diritto di voto, scelto tra gli avvocati iscritti all'Albo custodito presso il Tribunale di Macerata, che viene nominato per un anno e alla scadenza può essere confermato.
4. Per ogni seduta della Commissione i suoi membri, compreso il Segretario, hanno diritto a percepire un gettone di presenza. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. In caso cessazione dall'incarico, per qualunque causa, di uno o più membri della Commissione, la Camera di Commercio provvederà alla sostituzione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'incarico dei membri originari.

Art. 4

Il Presidente della Commissione

1. Il Presidente convoca la prima seduta della Commissione entro 30 giorni dall'accettazione di tutti i membri nominati; convoca le sedute successive secondo il calendario deliberato e fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Commissione può delegare un funzionario della Camera di Commercio al compimento di atti concernenti la ricezione delle richieste di avvio del procedimento di controllo nonché l'istruttoria dei procedimenti avviati.

Art.5

Funzioni della Commissione

1. Esprimere parere in via preliminare in materia di vessatorietà delle clausole inserite in contratti concernenti la cessione di beni e servizi e volti a regolare i rapporti tra operatori professionisti e consumatori.
2. Proporre alla Giunta Camerale l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469 *sexies* cod. civ..
3. Costituire comitati tecnici per la redazione di contratti tipo, approvarli e proporli, per l'adozione definitiva, alla Giunta della Camera di Commercio.
4. Esprimere il parere sulla concessione del marchio di garanzia, di cui all'art.13, a favore degli operatori professionisti che utilizzino nei rapporti con i consumatori

- condizioni generali di contratto e contratti per adesione privi di clausole vessatorie, rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.
5. promuovere, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, enti pubblici e associazioni di consumatori, altre iniziative di regolazione del mercato finalizzate al suo più trasparente ed efficiente funzionamento.

Art.6

Procedura di controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali

Il controllo viene esercitato:

1. D'ufficio, a seguito degli elementi emersi nell'ambito di indagini conoscitive di natura generale condotte dal Presidente della Commissione o da un funzionario suo delegato.
2. Su istanze, denunce ed esposti di consumatori o loro associazioni,
3. Su richiesta dell'operatore professionista o dell'associazione di operatori professionisti che chiede venga effettuato l'esame delle condizioni generali di contratto di cui fa o intende fare uso.
4. Le istanze, denunce, esposti e richieste saranno ammissibili e valutate dalla Commissione ove contengano:
 - a) l'indicazione degli estremi anagrafici e della residenza se persona fisica; della denominazione o ragione sociale se ente pubblico o privato oltre alla indicazione della sede e del legale rappresentante.
 - b) l'indicazione del domicilio eletto per la notifica degli atti concernenti il procedimento, in assenza della quale si intenderà quello risultante dall'atto introduttivo.
 - c) l'indicazione degli elementi necessari alla identificazione dell'operatore professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione.
 - d) copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame.
 - e) sintetica descrizione della natura del bene o del servizio oggetto del contratto.
 - f) l'indicazione dell'interesse diretto, immediato ed attuale a tutela del quale si richiede l'attivazione delle funzioni di controllo della Commissione.
 - g) lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente agisca a mezzo di un rappresentante.

art.7

procedimento di controllo

Il controllo circa l'esistenza di clausole vessatorie nei contratti predisposti da operatori professionali avviene ai sensi dell'art.6 del regolamento.

1. D'ufficio

Il Presidente della Commissione, a seguito delle indagini conoscitive condotte personalmente o da funzionario delegato, trasmette copia della documentazione raccolta ai membri della Commissione e comunica l'avvio del procedimento.

2. Su istanze di consumatori o loro associazioni

I soggetti indicati all'art.6.2 possono sottoporre alla Commissione di Controllo condizioni generali di contratto volte a regolare rapporti giuridici con i consumatori, richiedendo l'avvio di un procedimento diretto a verificare l'esistenza di profili di vessatorietà.

3. Su richiesta di operatori professionisti o loro associazioni

I soggetti indicati all'art. 6.3 possono comunicare alla Commissione le condizioni generali di contratto di cui fanno o intendono far uso perché venga avviato un procedimento diretto a verificare l'insussistenza di profili vessatorietà.

4. Nei casi disciplinati dagli art.li 7.2 e 7.3, le istanze, le denunce e le richieste devono essere indirizzate al Presidente della Commissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano, contro ricevuta, presso la cancelleria della Commissione istituita in seno all'Ufficio di Regolazione del Mercato ubicato all'interno della Camera di Commercio in Macerata, via Pianesi 3. La cancelleria avrà il compito di verificare l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 6.4 e di formare il fascicolo del procedimento.

5. Nel caso in cui la richiesta risulti irregolare o incompleta, il Presidente della Commissione, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria, invita il richiedente a regolarizzarla o a completarla, assegnando un termine non superiore a 15 giorni e provvedendo, alla scadenza di tale termine, e solo a seguito di regolarizzazione o completamento, a dare inizio al procedimento. In caso di inottemperanza all'invito, il Presidente provvede all'archiviazione della richiesta.

Entro 10 giorni dal ricevimento di richiesta ammissibile, il Presidente della Commissione trasmette copia della richiesta e della documentazione allegata agli altri membri e comunica l'avvio del procedimento.

L'avviso di inizio del procedimento è prontamente pubblicato attraverso affissione all'Albo Camerale e deve essere comunicato personalmente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) al richiedente o al suo rappresentante;
- b) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo in atto;
- c) agli operatori professionisti o all'associazione di professionisti che fa uso o intende fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione:

- a) dell'oggetto del procedimento avviato;
- b) dell'operatore professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
- c) dell'ufficio presso cui si può prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
- d) del termine di 20 giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il quale è possibile depositare memorie scritte, documenti e pareri, che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti al procedimento.

6. Nei casi disciplinati dall'art. 7.1 il procedimento viene avviato ad impulso del Presidente della Commissione che trasmette la documentazione agli altri membri

e provvede, ai sensi del presente articolo, alla pubblicazione ed alla comunicazione di inizio del procedimento ai soggetti interessati.

Art. 8 **Intervento volontario**

1. Qualunque soggetto portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati - nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati - che ne abbia un interesse diretto, immediato ed attuale, ha facoltà di intervenire nel procedimento avviato presentando una motivata richiesta alla Commissione entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento a pena di decadenza.
2. Entro i 20 giorni successivi deve essere esercitato il diritto di presentare memorie scritte e documenti.

Art.9 **Procedimento di esame della Commissione**

1. Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie e documenti e per la presentazione di richieste di intervento nel procedimento, la Commissione, valutate le richieste e le eventuali memorie e documenti presentati, esprime il proprio motivato parere.
2. Nel caso in cui la Commissione, sempre nel medesimo termine di 40 giorni, ritenga opportuna, anche in relazione alle memorie e documenti presentati, l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, ne dispone l'assunzione con modalità idonee a garantire il contraddittorio alle parti e la conoscenza dei risultati.
3. La Commissione può disporre l'audizione delle parti che possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale. E' redatto e sottoscritto verbale di ogni dichiarazione resa e di ogni audizione.
4. Conclusa la fase di assunzione degli elementi istruttori, la Commissione esprime il proprio motivato parere.
5. La Commissione può nominare periti in presenza di particolari esigenze di approfondimento derivanti dallo svolgimento della procedura.

Art.10 **Conclusione del procedimento**

1. Entro 30 giorni dall'assunzione del parere da parte della Commissione, il Presidente adotta un motivato provvedimento ai sensi dei commi seguenti.
2. Qualora sia accertata l'insussistenza di profili di vessatorietà nel testo contrattuale sottoposto all'esame della Commissione, il Presidente rilascia all'operatore professionista o all'associazione di professionisti un certificato attestante il positivo controllo effettuato.
3. Qualora in esito all'istruttoria risultino accertati profili di vessatorietà, il Presidente della Commissione diffida l'operatore professionista o l'associazione di professionisti che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali vessatorie, al futuro impiego delle medesime nei rapporti con i consumatori

assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la cessazione dell'uso, se in atto, e inserisce nel provvedimento clausole contrattuali in sostituzione di quelle ritenute vessatorie dalla Commissione.

4. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione propone alla Giunta Camerale, ai sensi dell'art. 1469 *sexies* del codice civile, di convenire in giudizio il soggetto diffidato perché sia ad esso inibito l'uso delle condizioni generali di contratto ritenute vessatorie. Il Presidente della Commissione, in ogni fase del procedimento, può proporre alla Giunta Camerale la richiesta di inibitoria cautelare ai sensi dell'art. 1469 *sexies*, 2° comma, del codice civile.
5. Entro 15 giorni dall'adozione, i provvedimenti assunti dalla Giunta Camerale sono comunicati ai soggetti avvisati dell'avvio dell'istruttoria personalmente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicati mediante affissione all'Albo camerale.

Art. 11

Predisposizione di modelli contrattuali

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 2, n.4, lettera b), della legge n.580/93, predispone e promuove contratti tipo (modelli contrattuali) tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.
2. La Commissione procede alla individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, sulla base di segnalazioni e istanze provenienti dalle associazioni di categoria e dalle associazioni consumeristiche.
3. Qualora decida di procedere alla formulazione di linee guida di contratto o di modelli contrattuali, la Commissione potrà far ricorso ai servizi del consulente tecnico esterno nonché a quella di altri consulenti. Sia il consulente tecnico esterno che gli altri consulenti hanno diritto ad un congruo compenso che viene liquidato con determinazione della Giunta della Camera di Commercio.

Art. 12

Concertazione ed adozione dei modelli contrattuali

1. Le linee guida o i modelli contrattuali, una volta predisposti dalla Commissione, sono sottoposti alle associazioni consumeristiche e a quelle dei professionisti, le quali possono proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le parti che abbiano un interesse diretto.
2. Le linee guida o i modelli contrattuali, una volta definiti con i soggetti di cui al comma precedente, sono approvati dalla Commissione e successivamente proposti alla Camera di Commercio per l'adozione finale da parte della Giunta.
3. I modelli contrattuali adottati dalla Camera di Commercio vengono riprodotti in appositi moduli contraddistinti dal marchio di garanzia di cui al successivo articolo nonché promossi nei rispettivi settori merceologici direttamente o per il tramite delle associazioni consumeristiche e di categoria.

Art. 13

Il marchio di garanzia a tutela dei consumatori

1. La Camera di Commercio provvede a registrare un marchio di garanzia. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo agli operatori professionisti che utilizzino, nei loro rapporti con i consumatori, contratti privi di clausole vessatorie e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.
2. La concessione del marchio di garanzia viene disposta dal Presidente della Commissione previo parere favorevole della stessa in ordine ai requisiti di cui al comma precedente e sentite le organizzazioni consumeristiche e di categoria coinvolte.
3. L'istanza per la concessione del marchio di garanzia deve essere presentata in carta libera e deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare.
4. Il marchio di garanzia potrà essere utilizzato nei limiti **ed alle condizioni** previste dall'atto di concessione.
5. La Camera di Commercio tiene un registro pubblico dei concessionari del marchio di garanzia dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione dello stesso ed ai terzi **(spostata allocazione dal successivo art.14).**

Art. 14

Revoca della concessione

1. La concessione viene revocata con atto del Presidente della Commissione qualora il concessionario non rispetti le **obbligazioni assunte** con la sottoscrizione dell'atto di concessione **ed i più generali obblighi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti con i consumatori.**
2. **A tal fine la Commissione eserciterà un controllo sul comportamento tenuto dal concessionario.**

Art. 15

L'azione di repressione della concorrenza sleale.

1. **La Camera di Commercio, nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n.5 della legge n. 580/93, rivestendo un ruolo di ordinamento e regolazione del mercato, disincentiva i comportamenti produttivi di attività di concorrenza sleale o di danno per lo sviluppo dell'economia locale o di suoi settori rilevanti.**
2. **A tal fine, la Camera di Commercio, dietro proposta della Commissione e previa deliberazione della Giunta camerale, promuove l'azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ..**
3. **Chiunque può segnalare alla Commissione atti di concorrenza sleale, di pubblicità ingannevole o pubblicità comparativa illecita o la pendenza di giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.**

Le istanze e segnalazioni debbono essere corredate da tutti gli elementi necessari ad individuare le parti coinvolte.

Art. 16

Costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica

1. Ai sensi dell'art. 2, n. 5, della legge n. 580/93, la Camera di Commercio, su proposta della Commissione, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza e dei consumatori.